

17 Febbraio 2025

## Completato il recepimento della *Secondary Market Directive*: la Banca d'Italia pubblica le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza

### 1. Il D.lgs. n. 116/2024 e la sua attuazione

Il 13 gennaio 2025 si è completato il recepimento della Direttiva 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (*Secondary Market Directive* – “SMD”). La Banca d'Italia ha, infatti, pubblicato le *Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza* (“Disposizioni”), attuative del D.lgs. n. 116/2024, che ha introdotto il nuovo Capo II del Titolo V nel Testo Unico Bancario.

Grazie al recepimento della SMD, le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza erogati da banche e altri intermediari abilitati alla concessione del credito sono – oggi – libere e possono, quindi, essere concluse anche da soggetti non vigilati (c.d. “acquirenti di crediti in sofferenza”).

Una delle principali novità della disciplina è l'introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, un soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia (“Gestore NPL”). Il Gestore NPL è responsabile della gestione operativa dei crediti in sofferenza e deve garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e protezione del debitore.

Le nuove regole hanno suscitato una certa inquietudine nel settore dei crediti deteriorati, sino ad oggi presidiato, principalmente, da società di recupero stragiudiziale autorizzate ai sensi dell'art. 115 TULPS. Non vi è alcun obbligo per questi soggetti di trasformarsi in Gestori NPL: gli attuali attori del mercato potranno decidere, quindi, se presentare domanda per ottenere la nuova autorizzazione oppure se svolgere talune attività in base alla licenza già ottenuta *al di fuori* dei confini tracciati dalla disciplina di attuazione della SMD.

### 2. Autorizzazione dei Gestori NPL

I Gestori NPL sono soggetti a vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria della Banca d'Italia, previo ottenimento dell'autorizzazione *ex art.* 114.6 del Testo Unico Bancario al ricorrere dei requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali, nonché requisiti organizzativi volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei debitori.

Le Disposizioni regolano le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei Gestori NPL. L'*iter* autorizzativo dovrebbe essere piuttosto snello. La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione **entro 90 giorni** a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste. Se la domanda è considerata incompleta, l'Autorità di Vigilanza richiede le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

### 3. Acquisto dei crediti in sofferenza da parte dei Gestori NPL

Come già chiarito dalla Relazione illustrativa al D.lgs. n. 116/2024, i Gestori NPL possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e *per proprio conto*, *in via subordinata* rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

#### 4. Esternalizzazione e società di recupero crediti autorizzata ex art. 115 TULPS

Il Gestore NPL può avvalersi di un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per lo svolgimento di una o più delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia chiarisce che le Disposizioni non impediscono a una società acquirente di crediti in sofferenza (ad esempio, una società di recupero crediti autorizzata ex art. 115 TULPS), che abbia affidato la gestione di tali crediti ad un Gestore NPL, di operare come fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per conto dello stesso Gestore NPL. Tuttavia, il Gestore NPL deve assicurare il rispetto di tutte le previsioni contenute nelle Disposizioni e, in particolare, *l'obbligo di mantenere "in ogni momento un'idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. "empty shell")", di svolgere almeno una parte dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza e di assicurarsi che il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza sia in possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate.*

#### 5. La disciplina transitoria

Le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza sono disciplinate dall'art. 3 del D.lgs. n. 116/2024, ai sensi del quale i soggetti che sino ad oggi hanno svolto l'attività di gestione di crediti in sofferenza potranno:

- a) per un periodo di **sei mesi**, continuare a svolgere queste attività. Entro tale data essi devono ottenere l'autorizzazione oppure cessare di svolgere l'attività;
- b) al più tardi entro **tre mesi**, presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare **anche oltre detto termine**. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere l'attività.

#### 6. Disposizioni in materia di assetti proprietari

Anche i Gestori NPL sono soggetti alle regole che prevedono la sussistenza di alcuni requisiti (sia a livello professionale che di onorabilità) dei propri titolari di partecipazioni. In tal senso, tra le norme secondarie emanate nel contesto del recepimento della Direttiva SMD vi sono anche le modifiche delle *Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari*, emanate dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 26 luglio 2022, nonché delle *Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*, emanate dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 26 ottobre 2021.

Il quadro delle regole applicabili è piuttosto articolato, ma si può evidenziare che – rispetto al complesso delle regole applicabili ai titolari di partecipazioni nelle banche – sono stati apportati specifici adattamenti per assicurare un'applicazione proporzionale delle norme.

#### 7. Il workshop della Banca d'Italia

Tra le prossime iniziative relative all'entrata a regime delle nuove norme, si segnala che il 6 marzo 2025 si terrà un *workshop* tenuto dalla Banca d'Italia indirizzato ai soggetti interessati a presentare domanda di autorizzazione. Il *workshop* sarà un'occasione per ricevere informazioni aggiuntive, sulle tempistiche e modalità di presentazione delle istanze, nonché sulla documentazione da produrre a corredo della domanda di autorizzazione.

Contattateci per maggiori informazioni!

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Giuseppe De Simone**  
**Partner**

Co-Responsabile del Dipartimento  
di Diritto bancario e finanziario  
Roma | +39 06 478751  
gdesimone@gop.it

**Emanuele Grippo**  
**Partner**

Co-Responsabile del Dipartimento  
di Diritto dei mercati finanziari  
Milano | +39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Alfonso Parziale**  
**Counsel**

Diritto bancario e finanziario  
Londra | +44 20 7397 1700  
aparziale@gop.it

**Anna Maria Pavone**  
**Senior Associate**

Diritto dei mercati finanziari  
Milano | +39 02 763741  
ampavone@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.